



Rep. Ord. N° 281 del 8/5/2017

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Pertini e via del Miglio – proroga

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società AVM S.p.A. sta procedendo con la realizzazione dei sottoservizi in via Pertini;
- i lavori sopracitati sono ancora in corso di realizzazione;

Considerato che:

- in data 09/03/2017 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 155 che regola la circolazione in via Pertini e via del Miglio fino al giorno 08/05/2017;
- la Società AVM S.p.A. ha comunicato che a seguito delle problematiche relative all'accantieramento per la realizzazione della strada provvisoria da via del Miglio e a causa di interferenze con sottoservizi si sono registrati ritardi nell'avanzamento delle lavorazioni;
- la Società AVM S.p.A. ha richiesto di prorogare l'attuale ordinanza fino al giorno 08/07/2017 non avendo concluso le lavorazioni entro i termini precedentemente definiti;

Verificato che si rende necessario prorogare l'attuale regolamentazione della circolazione al fine di consentire il completamento dei lavori;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Società AVM S.p.A. con prot. n. 12850 del 05/05/2017 ed acquisita con prot. n. 217668 del 08/05/2017;
- l'ordinanza dirigenziale n. 155 del 09/03/2017 "Regolamentazione della circolazione in via Pertini e via del Miglio";
- l'ordinanza dirigenziale n. 513 del 10/08/2016 "Regolamentazione della circolazione all'intersezione tra via del Miglio, via Pertini e via Bissuola_proroga fino al 22/04/2017";
- l'ordinanza dirigenziale n. 874 del 20/11/2015 "Regolamentazione della circolazione all'intersezione tra via del Miglio, via Pertini e via Bissuola";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

Direttore dott. Raffaele Pace – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento : dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia tel. 041.274.6935
protocollo@pec.comune.venezia.it

Prorogare la validità dell'ordinanza dirigenziale n.155 del 09/03/2017 fino al giorno 08/07/2017.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 09/05/2017 e fino al giorno 08/07/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ed al Corpo di Polizia Municipale .

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 8 maggio 2017

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

